



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 42 del 28/06/2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **Prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **BOSCHETTO GIUSEPPE** e con la partecipazione del Segretario Generale Sig. **PORTO DOTT.SSA ANNA MARIA**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	BOSCHETTO GIUSEPPE	X		12	DE TONI FRANCESCA	X	
2	REBESAN FRANCO	X		13	BILLO ELISABETTA	X	
3	PICCOTIN LUCA		X	14	GIACOMELLO PIER LUIGI	X	
4	NISTICO' ROBERTO	X		15	NICOLIN GIORGIO NICOLA	X	
5	POZZA ROMANO	X		16	RESTELLO LUCA	X	
6	FASOLIN DARIO	X		17	CASTIELLO ANDREA		X
7	FRANCHETTI SILVANO	X		18	TESSARI ANTONIO		X
8	ZAMBON FIORENZO	X		19	LAZZARI LUCA	X	
9	GIANESIN CHIARA	X		20	GIANIN CHIARA		X
10	MAZZAI FRANCESCO		X	21	ROSIN PAOLO	X	
11	BELLUZZO RENATO	X					

Presenti: 16 Assenti: 5

Il Presidente chiama all'Ufficio di scrutatore i Sigg.ri: FRANCHETTI SILVANO, ZAMBON FIORENZO, NICOLIN GIORGIO NICOLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, invita i membri del Consiglio Comunale a discutere sul seguente

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGOLAMENTO



L'Ass. **Giacomello** sintetizza la proposta di delibera:

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

RITENUTO, per le ragioni sopra richiamate, doveroso predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal primo gennaio 2012;

VISIONATO lo schema di Regolamento sull'imposta municipale unica, predisposto dall'Ufficio Tributi e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

normativa regolanti la specifica materia;

L'Ass. Giacomello continua: adesso mi attengo al punto specifico, quindi, parlo esclusivamente del Regolamento e non di quello che è l'IMU. È stato discusso in Commissione, tralascio tutti i codici e codicilli della normativa e del deliberato, in altre parole dovendo applicare l'IMU dobbiamo ovviamente applicare un Regolamento e questo Regolamento è stato redatto sulla base della expertise e anche delle informazioni con altri Comuni e quindi sono stati fissati i vari articoli che sono l'oggetto, come viene determinata la base imponibile delle aree fabbricabili, quindi stabilendo sia la base imponibile per le aree fabbricabili, sia quando sono aree fabbricabili e sia quando hanno un'opera in corso sul terreno, l'equiparazione all'abitazione principale, gli edifici posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente la loro abitazione diventa abitazione principale mentre nella prima accezione dell'IMU veniva considerata addirittura come abitazione secondaria; la stessa cosa vale per quanto riguarda gli italiani residenti all'estero a condizione ovviamente che lo stabile in Italia non sia affittato, perché sarebbe una cosa impropria. Le modalità di versamento, le modalità di rimborso e di compensazione, le varie attività di accertamento, come vengono regolate le sanzioni, la riscossione coattiva, di cui abbiamo parlato anche molto recentemente e il cui Regolamento non può che fare riferimento a quelle che sono ovviamente le regole attuali e le disposizioni finali. L'abbiamo presentato in Commissione e devo dire che c'è stata poca discussione sul Regolamento e molta invece su quella che è l'IMU e su quelle che saranno le proposte di applicazione dell'IMU che ci sono nell'ambito del nostro bilancio di previsione. Io mi fermerei qui, Signor Sindaco.

Sindaco: Grazie, Assessore Giacomello. Apro la discussione. Prego, Consigliere Lazzari.

Lazzari: Per quanto riguarda il Regolamento è una questione tecnica. A questo punto è inutile a mio avviso ed è meglio accorpate (almeno per quanto ci riguarda) l'intervento successivamente sulla sostanza altrimenti si rischia anche di fare una discussione doppia. Probabilmente c'è una aliquota nuova anche in questo caso.

Sindaco: Metto in votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la suddetta relazione e la conseguente proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

PRESO atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 63 del 12.07.2011;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Visto il vigente Statuto approvato con delibere di C.C. n.ri 121/2003, 103 e 106/2004, esecutive;

VISTO il D.L.gs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti 13 favorevoli, 1 contrario (Lazzari), 2 astenuti (Nicolin e Restello), su 16 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano il cui esito é stato verificato dagli scrutatori presenti e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

- 1- di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il "Regolamento sull'imposta municipale unica", che si allega al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
- 2- di prevedere l'entrata in vigore del su citato Regolamento a far data dal 1° gennaio 2012;
- 3- di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale unica" al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Sindaco: Passiamo al punto "Addizionale Comunale IRPEF – Modifica del Regolamento". La parola all'Assessore Giacomello.

Ass. Giacomello: Qui abbiamo un miscuglio tra la parte tecnica del Regolamento che è molto sintetica, perché il Regolamento dell'addizionale IRPEF non fa altro che recepire le nuove tariffe che noi proponiamo a decorrere dal 1° gennaio 2012 e invece una parte di sostanza che suppongo aprirà il dibattito e sulla quale c'è una proposta di emendamento da parte del capogruppo Lazzari che però non è su questa delibera ma sulle delibere di bilancio.

Lazzari: L'emendamento in termini di legge va ad influenzare anche il Regolamento, è un misto, infatti viene fuori un pasticcio, è veramente una roba...

Ass. Giacomello: Posso specificare meglio la richiesta che era stata fatta prima? L'obiettivo è di parlare di bilancio ma di cercare di parlarne in un modo più organico e anche più comprensibile per tutti, allora in questo senso qua visto che la trattazione che devo fare io va a toccare l'IMU e l'IRPEF, che sono condizioni essenziali poi per quanto riguarda la parte del bilancio di previsione e che prevedono degli emendamenti sia come delibera che come delibera del bilancio da parte del capogruppo Lazzari e poi ci sono invece degli argomenti che nascono e muoiono da soli, che sono appunto l'approvazione del Programma degli incarichi di collaborazione, la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, la disciplina del fondo delle opere, il Piano finanziario e la determinazione del tasso di copertura, che possono essere esaminate comunque in autonomia anche se poi vengono riprese nel bilancio. Quindi la proposta è quella di trattare singolarmente questi temi, di procedere alla votazione di questi



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

temi e poi di fare una discussione organica per quanto riguarda addizionale IRPEF, IMU...

A questo punto il **Sindaco** rimette in votazione la proposta fatta al punto precedente di anticipare le delibere che non riguardano strettamente il bilancio e di trattare poi quelle che invece sono strettamente attinenti allo stesso.

Presenti 16 – votanti 16 – favorevoli 16.

La proposta viene accettata all'unanimità.

Si passa quindi a trattare l'argomento "Incarichi di collaborazione autonoma".



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGOLAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lonigo, li 15/06/2012

Il Responsabile di Servizio
Mistrorigo dott.ssa Alessia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, il parere è non dovuto in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lonigo, li 15/06/2012

Il Responsabile di Servizio
Mistrorigo dott.ssa Alessia



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

OGGETTO DELLA DELIBERA: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGOLAMENTO

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
Boschetto Giuseppe

Il Segretario Generale
Porto dott.ssa Anna Maria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lonigo, 19/07/2012

Il Segretario Generale
Porto dott.ssa Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Comunale ed è divenuta esecutiva decorsi i dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Lonigo,

Il Segretario Generale
Porto dott.ssa Anna Maria



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it



COMUNE DI LONIGO *(Provincia di Vicenza)*

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 42 del 28 giugno 2012**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Lonigo (prov. di Vicenza) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, come successivamente modificato dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni, dalla L. 44/2012..
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011, dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e dall'art. 4 della L. 44/2012.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. La Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree. Qualora non venga diversamente deliberato entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione, tali valori si intendono prorogati anche per gli anni successivi.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

4. In sede di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, fino a nuova determinazione da parte della Giunta Comunale, ai fini del comma precedente, si ritengono congrui i valori di cui al punto 1 della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27.03.2007.

ART. 3 - EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze, come disciplinate dall'art. 13, comma 2 della L. 214/2011, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze, come disciplinate dall'art. 13, comma 2 della L. 214/2011, possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 4 - VERSAMENTI

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.

ART. 5 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.



3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 6 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001.

ART. 7 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Sulle somme, a credito o a debito di imposta per il contribuente, si applicano gli interessi al tasso legale aumentato dello 0,25% per cento annuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. In caso di tardivo versamento effettuato, oltre i termini per poter usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, e prima che sia iniziata l'attività di verifica da parte dell'Ufficio Tributi, si applica la sanzione per omesso versamento ridotta del 50%.

ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 e successive modificazioni.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Pertanto si intendono



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI	3
ART. 3 - EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	4
ART. 4 - VERSAMENTI	4
ART. 5 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	4
ART. 6 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	5
ART. 7 - SANZIONI ED INTERESSI	5
ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA	5
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI	5
